



Comune di Augusta

Provincia di Siracusa

V SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. GENERALE 12 del 09/01/2019

N. SETTORIALE 1 del 08/01/2019

OGGETTO :

**ISTITUZIONE CATASTO COMUNALE DELLE AREE
PERCORSE DAL FUOCO.**

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/01/2019 al 24/01/2019.

Augusta, li 09/01/2019

L'ADDETTO ALL'ALBO
CACCIAGUERRA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



ORIGINALE

Comune di Augusta

Provincia di Siracusa

V SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. SETTORIALE 1 del 08/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Certificato Pubblicazione"

Il Responsabile del Procedimento
Rita Messina

OGGETTO : **ISTITUZIONE CATASTO COMUNALE DELLE AREE
PERCORSE DAL FUOCO.**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Responsabile di Settore il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.

VISTO l'art. 107 del D. Leg.vo del 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore;

VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 10/07/2013 recante "Individuazione dei Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa";

PREMESSO che la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 che: *1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, siti predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 30,99 e non superiore a euro 61,97 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,58 e non superiore a euro 413,17.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera e), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa dei pagamenti di una somma non inferiore a euro 1.032,91 e non superiore a € 10329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6;

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349, sul diritto di risarcimento del danno ambientale alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;

VISTO l'art. 3, comma 1-ter della L.R. n. 16/96, comma aggiunto all'art. 3 della L.R. n. 14/2006, che rende applicabile nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000, n. 353 e successive modifiche e integrazioni ed al decreto legislativo n. 227 del 18/05/2001;

CONSIDERATA che la succitata normativa prescrive, nelle aree percorse dal fuoco e registrate dal Corpo Forestale dello Stato, nonché inserite nel catasto particellare Comunale, l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per anni 10 e il divieto per anni 5 di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche, il divieto di caccia e pascolo per un decennio;

VISTO il P.R.G. vigente (Calandra) approvato con D.A. n. 172/71;

VISTO il Piano Paesistico della Provincia di Siracusa, comprendente gli ambiti regionali 14 e 17, approvato con Decreto Assessoriale n° 5040 del 20/10/2017 e pubblicato in G.U. n° 12 del 16/03/2018;

RICHIAMATA la nota di "Natura Sicula Onlus" Associazione naturalistica e culturale - datata 14/06/2018 prot. n. 37787- con la quale si diffida questo Ente a munirsi di Catasto incendi;

CONSIDERATO che il Corpo Forestale dello Stato redige annualmente l'elenco delle aree boscate e non, percorse dal fuoco da perimetrare al fine dell'applicazione dei vincoli previsti;

TUTTO ciò premesso, tenuto conto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. **ISTITUIRE** il catasto comunale di censimento delle aree percorse dal fuoco in seno al V Settore Urbanistica, ai sensi della Legge n. 253 del 21/11/2000, sulle quali graveranno i seguenti divieti e prescrizioni:
 - l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni,
 - il vincolo di inedificabilità per anni 10;
 - il divieto per anni 5 di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche;
 - il divieto di caccia e pascolo per anni 10;

2. **RICHIEDERE** al Corpo Forestale dello Stato l'elenco delle aree boscate e non, percorse dal fuoco negli anni a decorrere dal 2010, al fine di inserire le stesse nel Catasto Comunale;
3. **DEMANDARE** al Responsabile del V Settore l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato;
4. **DARE ATTO** che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.O.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Augusta li, 08/01/2019

**Il Responsabile del Settore
ANGELA CACCIAGUERRA /
INFOCERT SPA**

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale